



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEI BENI DEL DEMANIO LACUALE**

## INDICE

### NORME GENERALI

ART. 1	OGGETTO	Pag. 3
ART. 2	DEFINIZIONI E NORME DI RINVIO	“ 3/4
ART. 3	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	“ 4
ART. 4	VIGILANZA E CONTROLLI	“ 4
<u>TITOLO I - LICENZA BOE D'ORMEGGIO</u>		
ART. 5	PIANO GENERALE INDIVIDUAZIONE BENI DEMANIALI	Pag. 5
ART. 6	DURATA DELLA LICENZA	“ 5/6
ART. 7	ASSEGNAZIONE BOE RINUNCIATE E NUOVE BOE -MODALITA'	“ 6/7
ART. 8	ASSEGNAZIONE BOE RINUNCIATE E NUOVE BOE - CRITERI	Pag. 7/8
ART. 9	CASI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE	Pag. 9
ART. 10	GRADUATORIA	Pag. 9
ART. 11	OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI	Pag. 9/10
ART. 12	RINUNCIA	Pag. 11
ART. 13	ATTUAZIONE PIANO BOE	Pag. 11
ART. 14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Pag. 11/12
ART. 15	ORMEGGIO ABUSIVO	Pag. 12
ART. 16	DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 12/13
ART. 17	DECADENZA DELLA LICENZA	Pag. 13
ART. 18	CONTROVERSIE	Pag. 13
<u>TITOLO II - PONTILI PRIVATI D'ATTRACCO</u>		
ART. 19	CONCESSIONE PER PONTILI	Pag. 14
ART. 20	PONTILI PRIVATI D'ATTRACCO (fissi e galleggianti) – INDIRIZZI TECNICI	Pag. 14/15
ART. 21	DOMANDA	Pag. 15/16
ART. 22	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	Pag. 16
ART. 23	RINUNCIA	Pag. 16/17
ART. 24	DECADENZA DELLA CONCESSIONE	Pag. 17
<u>TITOLO III - AREE PER NOLEGGIO PEDALO' E LOCAZIONE NATANTI</u>		
ART. 25	LICENZA AREE PER NOLEGGIO PATTINI/PEDALO'	Pag. 18
ART. 26	INDIVIDUAZIONE AREE PER NOLEGGIO PATTINI/PEDALO'	Pag. 19
ART. 27	OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO	Pag. 19
ART. 28	RINUNCIA	Pag. 19
ART. 29	REVOCA DELLA LICENZA	Pag. 19/20
ART. 30	INDIVIDUAZIONE AREE PER L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO E LOCAZIONE NATANTI - PRESENTAZIONE DOMANDE – MODALITA' ATTIVITA' E OBBLIGHI LICENZIATARI	Pag. 20/21
<u>TITOLO IV – AREE DEMANIALI IN CONCESSIONE</u>		
ART. 31	AREE E SPIAGGE LIBERE	Pag. 22
ART. 32	CONCESSIONI DI AREE E SPIAGGE	Pag. 22/23
ART. 33	DECAUVILLE - COVIGLIE DI CACCIA	Pag. 23
ART. 34	PUBBLICAZIONE E RILASCIO DI CONCESSIONE	Pag. 23/24
ART. 35	DISCIPLINARE DI CONCESSIONE	Pag. 24
ART. 36	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	Pag. 24/25
ART. 37	RILASCIO DI LICENZA	Pag. 25
ART. 38	SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELLE LICENZE. REVOCA DELLE CONCESSIONI	Pag. 25
ART. 39	TUTELA AREE PER BALNEAZIONE E SPIAGGE	Pag. 26
ART. 40	AREE E SPAZI PER ATTIVITA' TURISTICHE E COMMERCIALI	Pag. 26
ART. 41	DECADENZA DELLA CONCESSIONE	Pag. 26
<u>TITOLO V – NORME GENERALI</u>		
ART. 42	SANZIONI AMMINISTRATIVE – TITOLI II, III E IV	Pag. 27
ART. 43	SCADENZA DELLE CONCESSIONI E RIMESSA IN PRISTINO	Pag. 27/28
ART. 44	LIMITI	Pag. 28
ART. 45	PRECISAZIONI IN MERITO AL CANONE	Pag. 28
ART. 46	RINVIO	Pag. 28/29

# NORME GENERALI

## ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione e di gestione degli spazi acquei nonché la concessione/licenza di aree/spazi demaniali di competenza del Comune di Bardolino quale autorità demaniale delegata .

Il rilascio delle concessioni demaniali deve avere finalità di interesse generale; solo nel caso in cui l'area non si presti ad alcun tipo di uso pubblico, se ne può concedere l'uso esclusivo a privati, compatibilmente con gli usi demaniali delle aree circostanti.

L'occupazione esclusiva di aree o spazi demaniali è subordinata al rilascio di una "concessione" ed alla sottoscrizione di un atto (disciplinare) di concessione.

La concessione e la licenza hanno carattere essenzialmente «fiduciario», pertanto il disciplinare di concessione o la licenza sono atti personali e l'intestatario dev'essere lo stesso gestore dell'attività o dello spazio concessi.

La realizzazione di qualsiasi opera sul demanio lacuale è sottoposta ai vincoli discendenti dalle normative urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale vigenti.  
Opere che modificano le sponde, che possano direttamente o indirettamente influire sul regime del lago non potranno eseguirsi senza la preventiva autorizzazione.

Qualsiasi opposizione a procedimenti previsti nel presente Regolamento, andrà inoltrata all'Ufficio Demanio il quale provvederà entro trenta giorni e prima del rilascio di qualsiasi autorizzazione, a trasmettere tutti gli atti inerenti al ricorso od opposizione, ad una Commissione interna appositamente istituita, che deciderà in merito entro 30 giorni.

Restano in vigore sino alla loro naturale scadenza tutte le concessioni/licenze rilasciate in precedenza.

## ART. 2 – DEFINIZIONI E NORME DI RINVIO

### Definizioni:

Ai fini del presente regolamento si intende per :

- **Concessione demaniale** è una modalità di utilizzo di un bene demaniale, per più anni, che deve tendere alla valorizzazione del bene stesso ai fini del soddisfacimento dei bisogni collettivi o di pubblico interesse quali la navigazione, la pesca, il diporto, la balneazione e ogni altra attività turistico ricreativa.
- **Licenza** modalità d'utilizzo di uno spazio acqueo e/o area demaniale per un periodo limitato non superiore all'anno.
- **Boa** : ormeggio o gavitello classificato, a seconda dell'uso in :
  - a) privato;
  - b) turistico ricreativo definito anche commerciale (o comunque di uso diverso da quello privato).

Le boe d'ormeggio ad uso privato, sono strettamente vincolate, oltre che al concessionario, anche all'imbarcazione denunciata all'atto della presentazione della documentazione per il rilascio della licenza stessa.

- **Piano generale** . l'elaborato grafico di cui all'allegato A del presente regolamento
- **Piano Boe l'elaborato grafico allegato A al presente regolamento nella parte** in qui vengono individuati i campi boa e il relativo numero di ormeggi.
- **Campo Boa** specchio d'acqua appositamente delimitato per il regolare ormeggio delle unità di navigazione individuato nell'elaborato grafico allegato A.
- **Decauville** (o binario leggero) : struttura costituita da traversine e binari per porre in acqua o trarre in secco unità di navigazione.
- **Coviglie** appostamenti fissi di caccia, costituiti da capanni con telaio metallico, mimetizzati con fogliame/frasche e posizionati nello specchio acqueo durante l'attività venatoria.
- **Tender** unità di navigazione d'appoggio, equipaggiata con personale abilitato, per raggiungere i natanti regolarmente ormeggiati alle boe.
- **Rendering** : schizzo prospettico tridimensionale (e proporzionale) che rappresenta l'opera come apparirà, una volta compiuta.
- **Ufficio Demanio** ufficio del comune di Bardolino preposto al Demanio lacuale di sua competenza.
- **Commissione**: commissione interna di regola composta dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Area Urbanistica, e dal Responsabile dell'Area Polizia Locale o in sostituzione di uno dei suddetti membri da un responsabile di area

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente disciplinante la materia.

Il canone da applicarsi per le concessioni/licenze viene determinato dall'Ufficio Demanio in base alle vigenti normative.

Le spese di istruttoria sono determinate ed aggiornate con provvedimento della Giunta Municipale.

### **ART. 3 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

La comunicazione e la diffusione di tali dati ad Enti Pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge e di regolamento e se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o ad Enti Pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

### **ART. 4 – VIGILANZA e CONTROLLI**

Fatti salvi i poteri delle forze di polizia operanti nel lago di Garda, l'Ufficio Demanio potrà provvedere a controlli ritenuti necessari anche mediante personale del Comando di Polizia Locale e degli uffici tecnici comunali Lavori Pubblici ed Urbanistica / Edilizia per quanto concerne specifiche competenze tecniche, previa richiesta ai rispettivi responsabili.

Tutto ciò al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella normativa che regola il Demanio Lacuale.

L'Ufficio Demanio potrà altresì provvedere all'acquisizione di specifici pareri ritenuti indispensabili per il corretto iter delle procedure, previa richiesta ai responsabili dei servizi comunali ed a quelli di altri Enti eventualmente coinvolti.

## **TITOLO I – LICENZA BOE D’ORMEGGIO**

### **ART. 5 –PIANO GENERALE INDIVIDUAZIONE BENI DEMANIALI LACUALI**

Il piano generale per l'individuazione dei beni del demanio lacuale allegato “ A” al presente regolamento è un elaborato grafico che contiene:

- Il piano boe di cui all'art.5 ;
- l'individuazione delle aree per il noleggio pedalò di cui all'art. 26
- l'individuazione delle aree per la locazione natanti di cui all'art.30

Nel territorio comunale di Bardolino è ammessa la dislocazione di un numero massimo di (400) boe esclusivamente all'interno dei campi boa individuati nel Piano generale di cui all'allegato A..

Norma transitoria ( attuata)

Il piano boe contenuto nell'allegato A entrerà in vigore con l'approvazione da parte dei competenti organi Regionali.

Modifiche sulla dislocazione dei campi boa, eventualmente richieste dalla Regione, verranno adottate con provvedimento della Giunta Municipale.

L'assegnazione delle boe d'ormeggio sarà effettuata in conformità dell'art 8 del presente regolamento.

Le eventuali modifiche della dislocazione dei campi boa e del numero di boe sino ad un massimo del 10% in più o in meno sono adottate con provvedimento della Giunta Municipale entro il 31 dicembre di ogni anno, previo ottenimento del nulla osta dei competenti organi Regionali.

La collocazione della tipologia di boa all'interno dei campi boa potrà essere modificata con provvedimento della Giunta Municipale.

### **ART. 6 –DURATA DELLA LICENZA - RINNOVO**

La licenza per boa d'ormeggio è di durata annuale, così come previsto dall'art. 27 del R.D. del 01/12/1895 n° 726, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. L'Amministrazione che l' ha concessa si riserva la facoltà del rinnovo.

La licenza potrà essere revocata in ogni momento o non rinnovata dall'Ufficio Demanio, quando a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente ciò sia ritenuto necessario a tutela degli interessi idraulici, di salvaguardia ambientale, di pubblica incolumità o di interesse pubblico.

La revoca potrà avvenire anche nel caso in cui non siano state rispettate le indicazioni impartite.

A seguito di ciò, il titolare non può rivendicare alcun diritto od indennizzo.

Ogni nuova licenza verrà rilasciata con atto in marca da bollo e sottoscritta per accettazione dal titolare della licenza..

Per il successivo rinnovo della licenza della boa d'ormeggio, entro il 30 Ottobre di ogni anno l'Ufficio Demanio a tal fine invierà ad ogni titolare di licenza una lettera, per raccogliere la manifestata volontà al rinnovo, con allegati bollettini postali. Il pagamento

dei bollettini postali entro il termine stabilito costituirà manifesta volontà e titolo di rinnovo. Copia dei versamenti dovrà essere inoltrata ( nei seguenti modi: posta, fax, mail o a mano) all'Ufficio Demanio lacuale entro il termine comunicato nella lettera di invito:

Trascorso tale termine, il mancato pagamento da parte dell'interessato costituirà rinuncia formale al rinnovo della licenza di boa d'ormeggio e pertanto il Comune potrà concederla per l'anno successivo ad un nuovo richiedente, con le modalità indicate nei successivi articoli.

Le boe rinunciate ai sensi del comma precedente dovranno essere rimosse, con le modalità di cui ai successivi articoli. Nel caso in cui il titolare di boa non richiama o rinuncia non provvedesse alla rimozione, se ne occuperà il Comune, con oneri e spese a carico dell'obbligato e escussione del deposito cauzionale.

## **ART. 7 – ASSEGNAZIONE BOE RINUNCIATE E NUOVE BOE – MODALITA'**

Accertata la disponibilità dei posti d'ormeggio, esaurita la graduatoria e/o scaduti i termini di validità della stessa così come previsto dal successivo art 10, l'Ufficio Demanio entro il giorno 1° febbraio rende pubblica tale situazione mediante avviso che sarà affisso all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e sul territorio comunale.

La Giunta Municipale valutate preventivamente le eventuali priorità d'assegnazione con proprio provvedimento darà indicazioni all'Ufficio del Demanio Lacuale circa le modalità di assegnazione dei posti liberi.

L'avviso, che resterà pubblicato per 15 giorni consecutivi, dovrà indicare la data di emissione e di scadenza del bando, il numero delle boe disponibili, suddivise per località e per tipologia, i termini perentori entro i quali dovranno pervenire le domande di assegnazione, corredate di tutta la documentazione richiesta, la data di esperimento della seduta per la formazione della graduatoria

La domanda per la licenza d'ormeggio per le boe private è presentata esclusivamente dal proprietario dell'unità di navigazione.

La domanda dovrà essere presentata, in bollo su apposito modello predisposto dall'Ufficio Demanio, entro i termini previsti dal relativo bando ( farà fede la data di protocollo del comune) e dovrà inoltre contenere:

- a) nome, cognome, luogo di nascita, codice fiscale del richiedente, dati residenza anagrafica e recapito telefonico per la persona fisica;
- b) ragione/denominazione sociale, codice fiscale/partita iva, sede in caso di società e indicazione dei dati completi del legale rappresentante;
- c) sottoscrizione in originale del richiedente (in caso di società del legale rappresentante);
- d) impegno a posizionare la boa nello spazio acqueo indicato;
- e) impegno ad utilizzare esclusivamente la boa personalizzata fornita dal Comune;
- f) impegno ad adeguarsi alle disposizioni del piano boe e dalle sue eventuali modifiche;
- g) per le persone fisiche dichiarazione di non essere incorsi nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 10 della L. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;

- h) per le società dichiarazione di non essere incorsi nell'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
- i) per le società, circoli, cantieri e scuole nautiche: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio non inferiore a 3 (tre) mesi, copia dello statuto, iscrizione ad albi o registri ecc.;
- j) altre certificazioni ritenute utili per comprovare i diritti di graduatoria ed eventuali riduzioni dei canoni;
- k) descrizione e dati relativi all'unità di navigazione che sarà ancorato alla boa e più precisamente:
  - specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione: (nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza e lunghezza fuori tutto in cm, pescaggio);
  - indicazione del tipo di propulsione: (remi, vela con deriva fissa o mobile, motore – in quest'ultimo caso - marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima d'esercizio CV, entro bordo, fuoribordo, entrofuoribordo);
  - documenti da allegare:
  - n° 3 fotografie dell'unità di navigazione in primo piano a colori, con riprese diversificate ( poppa prua e lato), formato minimo cm 10x15 e nel caso in cui l'unità sia munita di targa, la stessa deve risultare visibile, così come devono risultare visibili particolari come stemmi, disegni, scritte;
  - per unità di navigazione da diporto immatricolate: copia della licenza di abilitazione alla navigazione;
  - per unità di navigazione non immatricolate: copia del certificato d'uso del motore;
- l) dichiarazione, ( in mancanza della quale avviene l'esclusione)
  - di essere proprietario dell'unità di navigazione, per le boe private;
  - di essere in possesso di patente nautica, se obbligatoria per la conduzione dell'unità di navigazione per cui si richiede l'ormeggio;
  - di essere in possesso del certificato di assicurazione dell'unità di navigazione, se obbligatoria;
  - di accettare il posto assegnato nel caso di assegnazione del posto d'ormeggio;
  - di essere a conoscenza delle norme di cui alle L.R. 29/10/1998 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di conoscere anche quelle che regolano le licenze demaniali oggetto della domanda e di impegnarsi ad osservarle;
  - di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della licenza;
  - di provvedere al pagamento di quanto dovuto con modalità e termini stabiliti e comunicati dall'Ufficio Demanio;
  - di comunicare tempestivamente all'Ufficio Demanio la sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di licenza, tale sostituzione potrà avvenire solo dopo il nulla osta dell'Ufficio Demanio;

La domanda di licenza dell'ormeggio, per le boe turistico ricreative è presentata, in bollo su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Demanio entro i termini previsti dal relativo bando (farà fede la data di protocollo del comune); essa dovrà inoltre contenere tutte le indicazioni specificate nei soprascritti punti a) b) c) e) f) g) h) i) ed inoltre una relazione sull'uso che verrà fatto delle boe richieste.

## ART. 8 – ASSEGNAZIONE BOE RINUNCIATE E NUOVE BOE – CRITERI

La dotazione complessiva delle boe d'ormeggio determinata all'art. 5 è percentualmente così ripartita:

- **Boe private 40 %**
- **Boe ad uso turistico ricreativo 60 %**

**Le boe d'ormeggio private** saranno assegnate, sulla base della disponibilità del piano boe di cui all'allegato A secondo il seguente ordine di priorità :

1. Residenti nel comune di Bardolino da più di 20 anni;
2. Residenti nel comune di Bardolino da più di 10 anni;
3. Residenti nel comune di Bardolino ;
4. Portatori di handicap;
5. Non residenti ma proprietari di abitazione nel comune;

E' concedibile una sola boe per ciascun privato richiedente.

**Le boe ad uso turistico ricreativo** sono così ripartite:

### **A) il 35% ad associazioni di volontariato, enti e a soggetti che esercitano attività di noleggio e rimessaggio.**

Le boe saranno assegnate, sulla base della disponibilità del piano boe di cui all'allegato A secondo quest'ordine di priorità :

1. Associazioni o enti di volontariato con attività di protezione civile e/o di pubblica utilità con sede operativa nel comune di Bardolino;
2. Attività di noleggio unità di navigazione con sede legale nel comune di Bardolino;
3. Unità professionali di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici, unità di navigazione di proprietà di scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche e/o pescatori con sede nel Comune di Bardolino;
4. Attività di rimessaggio/lavori portuali con sede legale nel comune di Bardolino;
5. Attività di rimessaggio;
6. Attività di noleggio unità di navigazione.

### **B) Il 30% ad attività turistico ricettive.** Le boe saranno assegnate, sulla base delle richieste e della disponibilità del piano boe con il seguente criterio:

1. Associazioni di categoria rappresentative dell'attività turistico-ricettive presenti sul territorio del Comune secondo modalità e criteri preventivamente approvati dalla Giunta Municipale;
2. Titolari di attività turistico ricettiva con sede legale nel Comune di Bardolino e attività svolta nel Comune (alberghi, campeggi)".

### **C) Il 35%** saranno assegnate sulla base delle richieste e della disponibilità del piano boe ad Associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate ad una Federazione sportiva riconosciuta dal CONI, il fine istituzionale delle quali sia quello di promuovere le attività sportive nautiche e la pesca sportiva.

L'appartenenza alle categorie di cui sopra dovrà essere riferita alla data di presentazione della domanda.

L'assegnazione avverrà, in base alle quote disponibili stabilite nell'apposito bando e in base al criterio di priorità assegnato al soggetto richiedente; nel caso in cui risultassero disponibili altre boe dopo l'assegnazione alla categoria con precedenza, si procederà ad assegnarle alla categoria successiva.



In caso di parità di requisiti si procederà con il criterio della proporzionalità e in seguito, mediante sorteggio tra le ditte richiedenti in seduta aperta al pubblico con ampia pubblicità della data e dell'ora di tale sorteggio.

## **ART. 9 - CASI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE**

Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui all'art 7 del presente regolamento, non potranno essere considerate valide e, pertanto, saranno escluse dalla procedura di assegnazione.

Le dichiarazioni, rilasciate dal richiedente ai fini dell'ottenimento della licenza per boa d'ormeggio, così come riportate nella compilazione del modulo di cui all'art.7 del presente regolamento che risultassero non veritiere in seguito ad accertamento dell'Ufficio Demanio, comportano, l'esclusione dalla procedura di assegnazione, fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. .445/00.

La richiesta di assegnazione dello spazio acqueo per ormeggio non impegna l'Ufficio Demanio al rilascio della prevista licenza.

## **ART. 10 – GRADUATORIA**

Il Responsabile dell'Ufficio Demanio redige la graduatoria per l'assegnazione degli spazi acquei ed espleta le eventuali operazioni di sorteggio come previsto dall'art 8, al fine di formulare la graduatoria definitiva.

La graduatoria sarà esposta all'Albo del Comune di Bardolino per giorni 15. Entro i successivi 15 giorni i richiedenti possono presentare osservazioni scritte, supportate da idonea documentazione. La graduatoria sarà pubblicata altresì sul sito Internet del Comune di Bardolino.

L'Ufficio Demanio procede all'assegnazione degli spazi acquei per boe d'ormeggio seguendo l'ordine della graduatoria approvata.

La graduatoria ha validità un anno, salvo eventuale revoca dovuta alla modifica dei campi boa. Trascorso tale termine si procederà con un nuovo bando relativo alle boe eventualmente disponibili.

Qualora un assegnatario rinunci al posto d'ormeggio, quest'ultimo viene assegnato al primo richiedente avente diritto risultante dalla graduatoria.

## **ART. 11 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DI LICENZA BOA E - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI**

Il titolare della licenza, ha l'obbligo di:

- rispettare ed ottemperare alle disposizioni normative nazionali, regionali e comunali in materia di demanio lacuale;

- pagare il canone annuo nei termini previsti;
- versare un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone al momento dell'assegnazione;
- versare annualmente le spese di istruttoria
- versare il rimborso spese per gaviglio all'atto dell'assegnazione ;
- utilizzare esclusivamente la boa d'ormeggio personalizzata fornita dall'Ente il cui posizionamento rimane ad esclusivo onere ed impegno del licenziatario tramite ditta specializzata, salvo che l'Amministrazione competente ritenga di riordinare da sé i campi boa con spese a carico dei titolari di licenza ;
- posizionare la boa nello spazio acqueo indicato dall'Ente e ormeggiarvi esclusivamente l'unità di navigazione di proprietà (nel caso di soggetti privati) indicato nella domanda;
- pulire, controllare e mantenere periodicamente la boa;
- adeguarsi alle eventuali prescrizioni scaturenti dal Piano Boe e sue modifiche;
- non subconcedere, a qualsiasi titolo, la licenza ;
- in caso di rinuncia/decadenza, della licenza rimuovere, salvo diverse prescrizioni, l'ormeggio e il relativo corpo morto seguendo le disposizioni impartite dalla Giunta Municipale;;
- comunicare preventivamente all'Ufficio Demanio tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di assegnazione;
- nel caso di vendita dell'unità di navigazione non trasmettere all'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio; tale vendita comporta, per il titolare di licenza, l'obbligo della comunicazione di rinuncia, la restituzione della boa e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato, fatto salvo il solo caso che la vendita sia conseguente alla sostituzione dell'unità di navigazione con altra imbarcazione sempre di proprietà del licenziatario, previa comunicazione preventiva all'Ufficio Demanio;

il titolare di licenza dovrà inoltre rispettare le seguenti norme:

- ad ogni boa privata dovrà ormeggiare esclusivamente l'unità di navigazione di sua proprietà indicata nella domanda;
- effettuare tutte le manovre nella piena osservanza di quanto stabilito nelle norme del Codice della Navigazione;
- proteggere la propria unità di navigazione con adeguati e sufficienti parabordi;
- lasciare in posizione verticale il motore fuoribordo, al fine di evitare inconvenienti e per motivi di sicurezza e di manovra;
- non svuotare le acque di sentina (*la parte bassa dello scafo*) ;
- non abbandonare o scaricare rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, liquidi, detriti o altro, né in acqua né a terra;
- ritenersi responsabile dei guasti o danneggiamenti arrecati dalla propria unità di navigazione alle attrezzature d'ormeggio ed alle altre unità di navigazione;
- provvedere ad un'adeguata manutenzione della propria unità di navigazione.

In presenza di unità di navigazione con manutenzione insufficiente, semi abbandonate, ecc. l'Ufficio Demanio invierà diffida al titolare della licenza a provvedere in merito. Trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della diffida senza che il titolare abbia eseguito quanto comunicatogli, si vedrà revocata la licenza con un provvedimento espresso.

L'Ufficio Demanio si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare l'immediata rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento; nulla è dovuto ai licenziatari a titolo di risarcimento per la sospensione della licenza in essere; eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d'ufficio, addebitando ogni onere e spesa ai proprietari delle stesse;

## ART. 12 – RINUNCIA

Dal 1° novembre al 31 dicembre i titolari di licenza possono presentare le richieste di rinuncia alla licenza per boa d'ormeggio per l'anno successivo con le modalità indicate dall'Ufficio Demanio Lacuale;

Per il soggetto subentrante il canone annuo sarà determinato in ragione di dodicesimi per ciascun mese di efficacia del provvedimento di licenza.

## ART. 13 – ATTUAZIONE PIANO BOE (*attuato*)

Poiché il Piano boe di (vedi all'allegato A) prevede una generalizzata nuova dislocazione delle boe d'ormeggio, le stesse dopo specifico provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio, saranno rimosse a cura dell'Amministrazione Comunale tramite ditta specializzata, con spese a carico dei titolari di licenza.

## ART. 14 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti amministrativi e penali previsti dalla vigente normativa in materia d'ormeggio e navigazione si dispongono le seguenti **sanzioni** amministrative determinate e differenziate secondo la gravità dell'infrazione commessa e comunque comprese tra minimo / massimo di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000:

1. **l'utilizzo e/o l'occupazione di boe regolarmente autorizzate e assegnate, senza la prevista licenza o il perdurare dell'occupazione una volta scaduti i termini**, comporta il pagamento del canone base, degli interessi legali e una sanzione pari ad € 500,00 oltre all'obbligo di cessare immediatamente l'occupazione;
2. **l'utilizzo di boa d'ormeggio una volta scaduti i termini senza aver ottenuto il necessario rinnovo** comporta il pagamento della sanzione di € 500,00 oltre all'obbligo di rimuovere a proprie spese il gavitello e relativo corpo morto. In difetto provvederà l'Ufficio Demanio con addebito delle spese occorse all'obligato inadempiente;
3. **l'utilizzo di boa d'ormeggio diversa da quella personalizzata assegnata dall'Ente da parte di soggetto con regolare licenza** comporta il pagamento di una sanzione di € 300,00 oltre all'obbligo di sostituzione del gavitello con quello consegnato;
4. **L'utilizzo e/o la posa abusiva di qualsiasi boa d'ormeggio** comporta una sanzione amministrativa pari ad € 500,00 per ogni boa abusivamente posata oltre all'obbligo di rimuovere a proprie spese il gavitello e il corpo morto. In difetto provvederà l'Ufficio Demanio con addebito delle spese occorse all'obligato inadempiente;
5. **Coloro che non rispettano gli obblighi riportati nella licenza o le disposizioni del presente regolamento** per le quali non è prevista specifica sanzione incorrono nell'applicazione della sanzione amministrativa di € 500,00;
6. **l'abbandono e il deposito di unità di navigazione o altri beni mobili sul demanio lacuale al di fuori degli spazi d'ormeggio assegnati**, oppure senza la prevista licenza comporta il pagamento da parte del trasgressore delle spese di rimozione e ripristino oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00;
7. **l'ormeggio di unità di navigazione diversa da quella specificata nella domanda** (per i soggetti privati), se non preventivamente dichiarata, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di € 500,00;

8. **abbandono nel campo boe di** unità di navigazione **parzialmente** o completamente **sommerso** dopo regolare comunicazione al licenziatario comporta l'applicazione della sanzione amministrativa € 250,00;
9. **abbandono nel campo boe di** unità di navigazione **completamente sommerso** dopo regolare comunicazione al licenziatario comporta l'applicazione della sanzione amministrativa € 500,00;
10. **sversamento di oli, carburanti, liquami** comporta l'applicazione della sanzione amministrativa € 500,00 fatte salve le eventuali azioni giudiziarie e richieste di risarcimento danni;

## **ART. 15 – ORMEGGIO ABUSIVO**

L'utilizzo di boe d'ormeggio autorizzate da parte di soggetto privo di titolo comporterà l'irrogazione all'occupante della sanzione di cui al punto 4 del precedente articolo 14. L'occupante abusivo sarà diffidato dall'Ufficio Demanio ad allontanarsi entro il termine di 24 ore dalla notifica e/o pubblicazione della diffida.

Decorso il suddetto termine, l'Ufficio Demanio procederà alla rimozione forzata dell'imbarcazione, che sarà depositata presso un rimessaggio autorizzato e convenzionato con l'Amministrazione Comunale con totale spesa per le suddette operazioni, compreso l'alaggio ed il deposito dell'unità di navigazione , a carico del trasgressore.

Nel caso di unità di navigazione ormeggiata a boe abusive o non in licenza, in assenza della immediata possibilità di individuare/avvisare i soggetti proprietari, al fine di permettere l'ormeggio al titolare della licenza, si provvederà all'immediata rimozione e custodia forzata dell'unità di navigazione.

Successivamente si provvederà alla ricerca del proprietario che, se individuato, sarà diffidato a ritirare l'unità di navigazione entro un termine non superiore a giorni 15, previo pagamento di tutte le spese occorse.

Trascorso inutilmente il termine suddetto l'unità di navigazione sarà messa all'asta o demolita a discrezione dell'Ufficio Demanio.

Nel caso non si riesca invece ad individuare il proprietario entro 60 giorni dalla rimozione dell'unità di navigazione , sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune un avviso contenente la diffida al ritiro dell'imbarcazione previo pagamento delle spese occorse e i provvedimenti che saranno adottati nel caso in cui nessuno reclami il bene.

L'avviso dovrà rimanere affisso per 30 giorni consecutivi. Trascorso tale termine senza che vi siano stati reclami l'unità di navigazione sarà messo all'asta o demolito a discrezione dell'Ufficio Demanio;

## **ART. 16 – DISPOSIZIONI GENERALI**

L'area demaniale non è custodita e pertanto l'Ufficio Demanio è sollevato da ogni responsabilità in ordine al furto o danneggiamento di natanti ormeggiati, sia pure regolarmente autorizzati.

c.c.

L'Ufficio Demanio non è responsabile per eventuali danni e impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, fenomeni naturali ed eventi eccezionali.

In caso di presenza di unità di navigazione con insufficiente stato di manutenzione, semi abbandonate, ecc., ancorate a boe d'ormeggio autorizzate, l'Ufficio Demanio, previo invio di diffida al titolare della licenza di provvedere in merito, trascorsi 30 gg., revocherà, con proprio provvedimento la licenza rilasciata, conseguentemente l'imbarcazione verrà considerata come ormeggio abusivo ai sensi del precedente art. 15;

L'Ufficio Demanio in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, può ordinare l'immediata rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento. Nulla è dovuto ai licenziatari a titolo di risarcimento per la sospensione della licenza in essere. Eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d'ufficio, con rivalsa delle spese sostenute a carico del proprietario dell'unità di navigazione .

Il titolare di licenza è altresì responsabile della boa data in comodato, dell'eventuale furto, della rottura che comporti l'impossibilità del regolare utilizzo della stessa con conseguente assegnazione di una nuova boa con spese a carico del concessionario.

L'Ufficio Demanio è sollevato da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, in caso di rotture accidentali del gavitello assegnato in comodato.

In caso di morte del titolare di licenza, il diritto all'ormeggio viene trasferito a chi ha ereditato l'unità di navigazione . Il nuovo proprietario dell'unità di navigazione presenterà all'Ufficio Demanio specifica richiesta di subentro entro 90 giorni dal decesso del titolare. E' vietato ormeggiare unità di navigazione di qualsiasi genere fuori dalle zone destinate a tale scopo; chi non osserverà tale divieto sarà sanzionato secondo quanto previsto nell'art. 14 del presente regolamento.

## **ART. 17 - DECADENZA DELLA LICENZA**

La decadenza della licenza è prevista nei seguenti casi:

1. cessione a terzi o sub concedere il posto d'ormeggio assegnato;
2. utilizzo di boa d'ormeggio diversa da quella personalizzata consegnata dall'Ente ;
3. dichiarazioni false atte a certificare il possesso di requisiti al fine di ottenere la licenza;
4. mancato pagamento del canone nel termine stabilito ;
5. mancata osservanza agli specifici obblighi derivanti dal provvedimento di rilascio della licenza
6. ogni altro caso di interesse pubblico previsto dalle leggi vigenti.

## **ART. 18 - CONTROVERSIE**

Qualsiasi contestazione dovrà essere inoltrata per iscritto all'Ufficio demanio, per la procedura prevista dall'art.1 .

## **TITOLO II – PONTILI PRIVATI**

### **ART- 19 – CONCESSIONE PER PONTILI**

I pontili sono soggetti a concessione demaniale che potrà avere una durata massima di anni sei.

L'Ufficio Demanio si riserva la facoltà del rinnovo il quale è subordinato al parere favorevole della Giunta Municipale.

La concessione potrà essere revocata in ogni momento o non rinnovata quando ciò sia ritenuto necessario a tutela degli interessi idraulici, di salvaguardia ambientale, di pubblica incolumità o di interesse pubblico e nel caso non siano rispettate le indicazioni impartite, senza che per questo il titolare possa rivendicare diritti od indennizzi di sorta. Per la revoca serve il parere preventivo della Giunta Municipale.

La concessione si intende assegnata nei limiti dei diritti che competono al pubblico demanio idraulico lacuale, mentre il titolare dovrà risarcire i danni che venissero arrecati alle altre proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione stessa e così pure rispondere di ogni danno arrecato a persone e/o cose, per quanto riguardante la stabilità delle opere.

Pertanto l'Amministrazione Comunale ed i Funzionari della stessa sono sollevati da ogni responsabilità e dalla conseguente azione o molestia giudiziale che potesse essere intentata da terzi in dipendenza della concessione stessa.

Nelle aree demaniali di competenza del comune di Bardolino non sono ammesse nuove installazioni di pontili ad esclusivo uso privato fatta eccezione per le attività turistico ricettive fronteggianti la spiaggia.

Tali manufatti potranno essere mantenuti in loco sino a rinuncia, revoca o decadenza.

### **ART. 20– PONTILI PRIVATI (fissi e galleggianti) – INDIRIZZI TECNICI**

Il pontile è un manufatto costruito perpendicolarmente alla riva, e dovrà rispettare le norme di sicurezza pubblica e di idoneità all'attracco, con certificato di collaudo statico e/o omologato CE, nonché essere realizzato con materiali adeguati e compatibili con l'ambiente

Per i pontili lo sviluppo in lunghezza, compreso il fronte, non potrà superare di regola i 30 metri ed avere una larghezza non superiore a metri 2,00, salvo deroghe concesse per motivate necessità e sentito il parere della Giunta Municipale.

Per i pontili fissi la differenza tra il livello minimo, stabilito sulla media degli ultimi anni, del lago ed il fondo, nel punto più esterno del pontile, non può essere inferiore a metri 1,50.

Al concessionario, non è inoltre consentito costruire recinzioni e/o cancelli di alcun tipo, aventi funzione di delimitazione e/o chiusura del pontile d'approdo oggetto di concessione, in quanto il pontile può essere utilizzato anche da terzi per lo sbarco d'emergenza in caso di avverse condizioni meteorologiche, o guasti alle unità di navigazione .

c.c.

E' tuttavia tollerata la posa di una catenella metallica o di una fune, posta all'ingresso del pontile e sorretta da due paletti in legno dell'altezza non superiore a 1 metro, facilmente scavalcabile, avente l'unica funzione di delimitare il pontile d'approdo dalla prospiciente riva.

Le predette prescrizioni valgono anche ai vecchi pontili, all'atto del rinnovo della concessione.

Il fronte pontile non potrà mai avere una larghezza e lunghezza, superiore ai 5,00 metri salvo deroga. Sul fronte dovranno essere apposti dei catarifrangenti per agevolare la navigazione notturna, ed anche idonea illuminazione a bassa tensione, conforme al Codice della Navigazione.

Sul fronte riva dovrà essere installato un apposito cartello impermeabile pubblicamente visibile, aventi le dimensioni di Cm. 21,00 x 15,00 con scritta a stampa: Comune di Bardolino Concessione demaniale Repertorio n° ..... del... scadenza il .....

Per l'accesso al pontile sono consentite, pedane mobili o scalette in legno o materiali idonei;

Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà per ragioni di impatto ambientale di imporre la messa in opera di pontili galleggianti ancorati al fondo con corpi morti, in sostituzione dei preesistenti pontili fissi.

L'eventuale rinnovo della concessione demaniale è subordinato all'adeguamento dei pontili esistenti alle norme e criteri indicati ai punti precedenti anche in caso di manutenzione straordinaria.

La concessione demaniale per nuovi pontili potrà essere rilasciata soltanto a seguito della regolarizzazione edilizia/urbanistica delle strutture.

Le modalità per il rilascio della concessione sono quelle previste nei successivi art. 34 –35 secondo la normativa vigente.

In particolare ove non ostino motivi di pubblico interesse e gli atti e documenti siano regolari, l'Ufficio Demanio provvede alla pubblicazione della domanda per un periodo non inferiore a 15 giorni presso l'Albo Pretorio Comunale; entro i successivi 15 giorni possono essere presentate al comune domande concorrenti

In presenza di più domande concorrenti, le concessioni sono rilasciate, previa procedura concorsuale con offerte in rialzo sulla base del canone unitario stabilito per le singole tipologie di concessione mentre, nel caso di un'unica domanda, si fa luogo direttamente alla concessione.

## **ART. 21 – DOMANDA**

La domanda per il rilascio delle concessioni deve essere presentata in bollo, su apposito modulo predisposto dal competente Ufficio Demanio e dovrà contenere:

- in caso di persona fisica nome, cognome, luogo di nascita, codice fiscale del richiedente;
- in caso di società, associazioni, imprese ragione/denominazione sociale, codice fiscale/partita iva, sede, indicazione dei dati completi del legale rappresentante;
- sottoscrizione in originale del richiedente , in caso di società, del legale rappresentante;

- per le persone fisiche dichiarazione di non essere incorsi nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 10 della L. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
- per le società di non essere incorsi nell'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione progettuale in n. 2 copie:

- a. Relazione tecnica, corredata di rendering, riportante dettagliata descrizione dell'opera da realizzare, con particolare riguardo all'aspetto idraulico e paesaggistico.
- b. Computo esatto della superficie demaniale richiesta
- c. Calcoli strutturali (per nuovi pontili e strutture fisse)
- d. Estratto di mappa, autenticato dal tecnico, estratto del P.R.G. con destinazione urbanistica della zona di intervento, planimetria in scala 1:200 o 1:100 con l'indicazione della zona oggetto di intervento o del bene demaniale.
- e. Piante e sezioni quotate in scala idonea delle opere con eventuali particolari costruttivi, con indicazione del livello del lago nel giorno del rilievo.
- f. Documentazione fotografica in numero 2 copie, su un supporto rigido, corredata da una planimetria riportante i con visuali.
- g. Interventi di demolizione e ricostruzione evidenziati con diverse colorazioni.

Essendo tutte le aree d'intervento soggette a vincolo paesaggistico le domande dovranno fare specifico riferimento anche al D.Lgs. n°42 del 22/10/2004 art. 146 e saranno valutate anche dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali per le Province di Verona, Vicenza e Rovigo.

## **ART. 22 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il titolare di concessione di area per pontili privati ha l'obbligo di:

rispettare ed eseguire le disposizioni normative nazionali, regionali e comunali in materia di demanio lacuale;

- pagare il canone annualmente determinato nei termini previsti;
- versare un deposito cauzionale pari ad una annualità di canone;
- versare le spese di istruttoria;
- stipulare idoneo contratto assicurativo R.C.
- mantenere costantemente il manufatto in buono stato di conservazione e pulizia;
- non subconcedere, a qualsiasi titolo, la concessione;
- presentare la richiesta di rinnovo entro il 31 ottobre precedente la data di scadenza, con le modalità previste nel precedente art. 21;
- comunicare all'Ufficio Demanio tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di assegnazione;
- mantenere la destinazione d'uso di cui alla concessione;
- allo scadere della concessione o, nel caso di revoca o decadenza anche prima dello scadere della stessa, rimuovere in ogni caso il manufatto. L'amministrazione Comunale, per pubblico interesse, può richiedere con atto scritto, al titolare di concessione di non rimuovere il manufatto. In quest'ultimo caso il titolare non potrà richiedere alcun indennizzo.

## **ART. 23 – RINUNCIA**

In caso di rinuncia, comunicata durante l'anno, da parte del concessionario la revoca della concessione avrà effetto immediato senza rimborso del canone versato .



Il pontile ad esclusivo uso privato, una volta rinunciato, non potrà più essere richiesto.

## **ART. 24 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E CONTROVERSIE**

La decadenza della concessione è prevista, previa diffida, nei seguenti casi:

1. cessione a terzi della concessione;
2. dichiarazioni false per certificare il possesso di requisiti al fine di ottenere la concessione;
3. mancato pagamento degli oneri di concessione nel termine stabilito;
4. non osservanza degli specifici obblighi derivanti dal provvedimento di rilascio della concessione ;
5. ogni altro caso di interesse pubblico previsto dalle leggi vigenti;
6. non mantenimento in buono stato di conservazione e decoro del manufatto.

Eventuali controversie, opposizioni o ricorsi a istanze per l'ottenimento di concessioni dovranno essere inoltrati all'ufficio protocollo del Comune al fine di avviare le procedure previste nelle disposizioni generali di cui all'art. 1 del presente regolamento.

# **TITOLO III – AREE PER NOLEGGIO PATTINI/PEDALO' E PER LOCAZIONE NATANTI**

## **ART- 25 –LICENZA AREE PER NOLEGGIO PATTINI/ PEDALO'**

Il posizionamento dei pattini/pedalò è soggetto a licenza demaniale della durata massima di un anno. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà del rinnovo previo parere della Giunta Municipale.

La licenza potrà essere rinnovata in seguito a richiesta, da inoltrare all'Ufficio Demanio entro il 31 ottobre dell'anno di validità della licenza.

Ove non ostino motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Demanio provvede alla pubblicazione della richiesta di rinnovo per un periodo non inferiore a 15 giorni presso l'Albo Pretorio Comunale; entro i successivi 15 giorni possono essere presentate al comune domande concorrenti.

Nel caso di due o più domande concorrenti l'assegnazione avverrà tramite procedura concorsuale con offerte in aumento così come previsto dal R.D. 726/1895 e dalla D.G.R. 279/05, . La precedenza sarà data alle attività con sede legale nel comune di Bardolino

La licenza potrà inoltre essere revocata in ogni momento o non rinnovata previo parere delle Giunta Municipale quando, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela degli interessi idraulici, di salvaguardia ambientale, di pubblica incolumità o di interesse pubblico e nel caso non siano rispettate le indicazioni impartite, senza che per questo il titolare possa rivendicare diritti od indennizzi di sorta.

La domanda per occupazione dovrà essere corredata da:

- dichiarazione di non essere incorsi nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 10 della L. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, per le persone fisiche;
- di non essere incorsi nell'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, per le società;
- relazione sull'impiego dell'area, sulle modalità di utilizzo e di esercizio;
- planimetria in scala uguale o superiore a 1:1000 della località con indicazione della superficie che si richiede;
- attestazione comprovante la proprietà dei pedalò e foto d'insieme degli stessi;

Nel caso di richiesta di rinnovo potrà essere resa una dichiarazione, ai sensi dal DPR. 445/2000, che la superficie e l'utilizzo rimangono invariati rispetto a quelli concessi.

Nessuna responsabilità per danni e/o furti ai pedalò viene assunta dal Comune di Bardolino.

La licenza viene rilasciata esclusivamente per l'utilizzo dell'area demaniale; rimane a carico del licenziatario il conseguimento di ogni altra autorizzazione richiesta per l'esercizio dell'attività

## **ART. 26 – INDIVIDUAZIONE AREE PER NOLEGGIO PATTINI/PEDALÒ**

Le aree individuate per la collocazione dei noleggi di pattini/pedalò sono indicate nell'allegato A al presente Regolamento.

La superficie occupata per lo stazionamento dei pattini/pedalò non potrà mai superare i 75 (settantacinque) metri quadrati ed avere un lato superiore a 18(diciotto) metri. Il lato maggiore dovrà di norma essere sempre parallelo alla linea di battigia. In ogni caso il n° massimo di pedalò e pattini consentiti è fissato in n° dieci (10) pedalò.

Al fine di garantire la libera fruibilità delle acque del lago, la superficie opportunamente individuata dal concessionario/licenziatario, dovrà distare almeno 2,50 mt dalla linea di battigia (con riferimento allo "0" idrometrico) e non occupare i percorsi pedonali della passeggiata e non essere in corrispondenza delle calate a lago dei pontili.

## **ART. 27 – OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO**

Il titolare di licenza d'area per noleggio pattini/pedalò ha l'obbligo di :

- rispettare ed ottemperare alle disposizioni normative nazionali, regionali e comunali in materia di demanio lacuale;
- pagare il canone annualmente determinato nei termini previsti;
- versare un deposito cauzionale pari ad una annualità di canone;
- versare le spese di istruttoria;
- non subconcedere, a qualsiasi titolo, la licenza;
- presentare la richiesta di rinnovo entro il 31 ottobre precedente la data di scadenza;
- comunicare all'autorità demaniale tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di assegnazione;
- curare costantemente il decoro e la pulizia dell'area demaniale in concessione e dei pedalò collocati nella stessa;
- contrassegnare con targhette identificative o simili i pedalò oggetto della licenza;
- apporre sui confini dell'area in concessione apposito cartello impermeabile pubblicamente visibile, aventi le dimensioni di Cm. 21,00 x 15,00 con scritta a stampa: Comune di Bardolino Licenza demaniale n° ..... del... scadenza il .....;
- rimuovere a proprie spese i pedalò sommersi, semisommersi o in cattivo stato di manutenzione entro 7 giorni dalla segnalazione fatta dall'Ufficio Demanio, qualora il licenziatario non provveda le unità di navigazione saranno rimosse d'ufficio e le spese addebitate al titolare;
- tirare a secco i pedalò durante la stagione invernale e depositarli in luogo diverso dall'area demaniale concessa;

## **ART. 28 – RINUNCIA**

La rinuncia del titolare, comunicata durante l'anno, comporterà la revoca della licenza con effetto immediato senza rimborso del canone versato.

## **ART. 29 - REVOCA DELLA LICENZA**

La revoca della licenza è prevista nei seguenti casi di:

1. subconcessione o trasferimento senza titolo;
2. dichiarazioni false atte a certificare il possesso di requisiti al fine di ottenere la licenza;

3. mancato pagamento degli oneri concessori nel termine stabilito, previa diffida da parte dell'Ufficio Demanio;
4. non osservanza degli specifici obblighi derivanti dal provvedimento di rilascio della licenza ;
5. ogni altro caso di interesse pubblico previsto dalle leggi vigenti;
6. mancata cura continuativa del decoro e della pulizia dell'area demaniale in concessione e dei pedalò collocati nella stessa nonostante aver ricevuto diffida (durante la stagione balneare la pulizia dovrà essere giornaliera );
7. mancato contrassegno con targhette identificative o simili dei pedalò oggetto della licenza , previa diffida;
8. mancata rimozione, entro sette giorni dall'avvenuta segnalazione da parte dell'Ufficio Demanio dei pedalò sommersi, semisommersi o comunque non tenuti a regola d'arte, nonostante diffida;
9. Mancata rimozione dei pedalò dall'aerea assegnata durante il periodo invernale.

**ART. 30 – INDIVIDUAZIONE AREE PER L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO E LOCAZIONE NATANTI PRESENTAZIONE DOMANDE RILASCIO DELLA CONCESSIONE - MODALITA' PER EFFETTUARE L'ATTIVITA' - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI CONCESSIONE**

Nell'allegato A sono indicate le zone demaniali da destinare :

- all'attività di noleggio e locazione natanti da diporto
- all'ormeggio temporaneo ( ad ore) di unità di navigazione

Le domande e i rinnovi dovranno pervenire all'Ufficio Demanio entro il 31 ottobre precedente alla data di scadenza con le medesime modalità previste nel precedente art. 21.

Nel caso di due o più domande concorrenti l'assegnazione avverrà tramite procedura concorsuale con offerte in aumento così come previsto dal R.D. 726/1895 e dalla D.G.R. 279/05.

La precedenza sarà data alle attività con sede legale nel comune di Bardolino da almeno tre anni e fra queste ultime, a chi effettuerà anche il servizio tender con personale abilitato al trasporto passeggeri e idonea unità di navigazione (l'abilitazione ad espletare il servizio tender, se citata nei titoli di precedenza, deve essere obbligatoriamente già in possesso all'atto della domanda)

La durata della concessione sarà massimo di anni 6.

L'attività dovrà possibilmente operare su pontili galleggianti le cui dimensioni saranno di norma quelle previste per la concessione di pontili di cui al precedente art. 20.

Il titolare dell'attività potrà nel rispetto del conseguimento di ogni altra autorizzazione effettuare il servizio tender per le unità di navigazione regolarmente ormeggiate nelle boe in concessione demaniale nonché per l'attività di ormeggio temporaneo.

Le tariffe per l'ormeggio temporaneo dovranno essere indicate nella domanda di concessione e recepite nella concessione stessa.

Il concessionario di area adibita a locazione /noleggio natanti ha l'obbligo di :

- rispettare ed ottemperare alle disposizioni normative nazionali, regionali e comunali in materia di demanio lacuale;
- pagare il canone annualmente determinato nei termini previsti;
- versare un deposito cauzionale pari ad una annualità di canone;
- versare le spese di istruttoria;
- mantenere costantemente il manufatto in buono stato di conservazione e pulizia;
- non subconcedere, a qualsiasi titolo, la concessione;
- presentare la richiesta di rinnovo entro il 31 ottobre precedente la data di scadenza;
- comunicare all'Ufficio Demanio tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di assegnazione;
- mantenere la destinazione d'uso di cui alla concessione;
- apporre sui confini dell'area in concessione apposito cartello impermeabile pubblicamente visibile, aventi le dimensioni di Cm. 21,00 x 15,00 con scritta a stampa: Comune di Bardolino Concessione demaniale n° Repertorio... del... scadenza il ...;
- Rimuovere il manufatto allo scadere della concessione (o anche prima dello scadere della stessa, nel caso di decadenza o revoca in applicazione ai precedenti artt. 28 e 29). L'amministrazione Comunale può in ogni caso, per pubblico interesse, richiedere al concessionario, con atto scritto di non rimuovere il manufatto. In quest'ultimo caso il titolare non potrà richiedere alcun indennizzo.
- Mantenere i titoli di priorità, pena decadenza, durante il periodo della concessione;

Le modalità per il rilascio della concessione sono quelle previste nei successivi art.34 –35 in conformità della normativa vigente.

In particolare ove non ostino motivi di pubblico interesse e gli atti e documenti siano regolari, l'Ufficio Demanio provvede alla pubblicazione della domanda per un periodo non inferiore a 15 giorni presso l'Albo Pretorio Comunale; entro i successivi 15 giorni possono essere presentate al comune domande concorrenti

Le concessioni sono rilasciate, nel caso di più domande concorrenti, previa procedura concorsuale con offerte in rialzo sulla base del canone unitario stabilito per le singole tipologie di concessione mentre, nel caso di un'unica domanda, si fa luogo direttamente alla concessione.

# **TITOLO IV – CONCESSIONI/LICENZE DI AREE E DEMANIALI**

## **ART. 31 – AREE E SPIAGGE LIBERE**

Sono considerate libere le aree e le spiagge che chiunque può utilizzare liberamente e gratuitamente anche quando sono realizzate opere e manufatti dove è assicurato lo stesso uso.

Sulle spiagge e aree del demanio lacuale non date in concessione o licenza è vietato durante tutto l'anno :

- campeggiare e pernottare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo;
- accendere fuochi liberi;
- effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle unità di navigazione ed ai natanti;
- depositare, distendere e tinteggiare reti da pesca o similari;
- depositare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori
- tirare a secco barche o natanti in genere .

## **ART. 32 – CONCESSIONI/LICENZE DI AREE E SPIAGGE**

Le occupazioni temporanee di aree e spiagge lacuali sono autorizzate con licenza nel caso di periodo non superiore all'anno oppure con concessione nel caso di durata oltre l'anno previo parere favorevole da parte della Giunta Municipale.

La durata delle concessioni non potrà superare i 6 (sei) anni

La concessione/licenza potrà essere rinnovata previa richiesta da prodursi entro il 30 novembre precedente la scadenza.

La domanda per occupazione dovrà essere corredata da:

- dichiarazione di non essere incorsi nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 10 della L. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, per le persone fisiche;
- di non essere incorsi nell'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, per le società;  
e inoltre:
- relazione sull'impiego dell'area, sulle modalità di utilizzo e di esercizio;
- planimetria in scala uguale o superiore a 1:1000 della località con indicazione della superficie che si richiede;
- disegni/progetti corredata di rendering delle eventuali opere da installare in scala uguale o superiore a 1:100. Nel caso di opere stabili i progetti/disegni dovranno essere prodotti e firmati da tecnici abilitati.

Nel caso di più domande per la stessa area, la priorità d'assegnazione sarà data:

- alla ditta che risulti con sede legale ed unità locale operativa nel comune di Bardolino
- all' associazione di volontariato o sportiva,

Nel caso di due o più domande con analoghi requisiti di cui al punto precedente, l'assegnazione avverrà tramite procedura concorsuale con offerte in aumento così come previsto dal R.D. 726/1895 e dalla D.G.R. 279/05.

Nel caso di richiesta di rinnovo può essere resa una dichiarazione, ai sensi della D.P.R. 445/2000, che la superficie, l'utilizzo e i manufatti eventualmente installati rimangono invariati rispetto a quelli concessi. Ove non ostino motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Demanio provvede alla pubblicazione per un periodo non inferiore a 15 giorni presso l'Albo Pretorio Comunale della richiesta di rinnovo, entro i successivi 15 giorni possono essere presentate al comune domande concorrenti

Le concessioni sono rilasciate, nel caso di più domande concorrenti, previa procedura concorsuale con offerte in rialzo sulla base del canone unitario stabilito per le singole tipologie di concessione mentre, nel caso di un'unica domanda, si fa luogo direttamente alla concessione

Nell'ipotesi che vengano richieste variazioni, la domanda di rinnovo dovrà essere accompagnata dalla documentazione prevista per le nuove concessioni .

### **ART 33 – DECAUVILLE – COVIGLIE DI CACCIA**

Nelle aree demaniali di competenza del comune di Bardolino non sono ammesse nuove installazioni di decauville (binari leggeri adibiti all'alaggio delle unità di navigazione).

Per i decauville esistenti e regolarmente autorizzati, alla scadenza della concessione l'Amministrazione si riserva la facoltà di non rinnovare la stessa o di imporre determinate tipologie costruttive a basso impatto ambientale e facilmente transitabili da pedoni e ciclisti. Il titolare della concessione è responsabile degli eventuali incidenti che si dovessero verificare durante il transito di terzi sulla banchina.

Nelle aree demaniali di competenza del comune di Bardolino, al fine del contenimento della popolazione di anatidi e su richiesta delle associazioni venatorie locali, è concessa la possibilità di installare al massimo tre postazioni di coviglie di caccia. Le coviglie potranno essere utilizzate solo nei periodi di caccia e perentoriamente dopo la chiusura della stagione balneare ( 30/9). L'esatto posizionamento della coviglia nonché il periodo di utilizzo saranno stabiliti con delibera di G.M.:

Le coviglie dovranno essere posizionate nel rispetto delle vigenti leggi in materia di caccia, di navigazione e di sicurezza pubblica. L'autorizzazione al posizionamento della coviglia potrà essere revocata in ogni istante dal Responsabile dell'Ufficio Demanio su indicazione della G.M. per motivi di interesse pubblico. Nell'atto di autorizzazione dovranno essere riportati: Nominativo del licenziatario periodo di utilizzo e posizionamento.

### **ART. 34 – PUBBLICAZIONE E RILASCIO DI CONCESSIONE**

Nell'ambito degli indirizzi operativi di cui all'articolo precedente, il Responsabile dell'Ufficio Demanio, valutato che non sussistano ostacoli e o impedimenti al rilascio della concessione motivi di interesse pubblico e che gli atti e documenti prodotti siano regolari, provvede alla pubblicazione all'albo di un atto che riassume la domanda e il progetto delle opere e indichi l'ufficio comunale presso il quale la domanda e i documenti si trovino depositati e dove proporre eventuali reclami, così come previsto all'art. 1 del presente regolamento.

Ove non ostino motivi di pubblico interesse e gli atti e documenti siano regolari, l'Ufficio Demanio provvede alla pubblicazione della domanda per un periodo non inferiore a 15 giorni presso l'Albo Pretorio Comunale; entro i successivi 15 giorni possono essere presentate al comune domande concorrenti

Le concessioni sono rilasciate, nel caso di più domande concorrenti, previa procedura concorsuale con offerte in rialzo sulla base del canone unitario stabilito per le singole tipologie di concessione mentre, nel caso di un'unica domanda, si fa luogo direttamente alla concessione.

Il suddetto atto dovrà rimanere pubblicato per un periodo non inferiore a 15 giorni.

Trascorsi 15 giorni dal termine di cui al comma precedente senza che siano state presentate opposizioni od osservazioni il Responsabile dell'Ufficio Demanio invita il richiedente a firmare l'atto disciplinare della concessione. Ottenuti i versamenti di cui al comma successivo, sarà emesso decreto di concessione.

Il canone di concessione viene determinato di volta in volta tenuto conto dell'uso per il quale è domandata la concessione, del valore dell'area richiesta, della importanza della concessione e dell'entità delle servitù o limitazioni che possono derivare all'uso pubblico. Il titolare di concessione dovrà garantire il pagamento del canone e degli altri obblighi derivanti dalla concessione prestando una cauzione pari ad una annualità di canone.

Oltre al canone e alla cauzione il concessionario dovrà versare altresì le spese di registrazione e di istruttoria.

## **ART. 35 – DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

L'atto disciplinare da stendersi su carta da bollo, ed al quale sono uniti la pianta della località ed i disegni delle opere autorizzate, da rilasciare entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, deve indicare:

1. il cognome, nome e domicilio del concessionario;
2. la località, la estensione e i confini dell'area concessa e relativi mappali catastali;
3. l'uso per quale l'area viene concessa;
4. il genere, la forma, le dimensioni e la struttura delle opere autorizzate;
5. il termine entro il quale il concessionario deve attuare la concessione e quello entro il quale deve aver compiute le opere che vengono autorizzate od imposte;
6. la durata e la decorrenza della concessione;
7. l'ammontare dell'annuo canone da pagarsi dal concessionario, il modo e la scadenza dei pagamenti;
8. l'ammontare della cauzione;
9. le condizioni generali alle quali viene sottoposta la concessione.

## **ART. 36 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il titolare di concessione ha l'obbligo di :

- rispettare ed ottemperare alle disposizioni normative nazionali, regionali e comunali in materia di demanio lacuale;
- pagare il canone annualmente determinato nei termini previsti;
- versare un deposito cauzionale pari ad una annualità di canone;
- versare le spese di istruttoria;
- non subconcedere, a qualsiasi titolo, la concessione;
- comunicare all'Ufficio Demanio tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di assegnazione;
- curare costantemente il decoro e la pulizia dell'area demaniale in concessione



- utilizzare l'area esclusivamente per gli usi comunicati e previsti nella concessione;
- apporre nell'area concessa un cartello impermeabile pubblicamente visibile, aventi le dimensioni di Cm. 21,00 x 15,00 con scritta a stampa: Comune di Bardolino Concessione demaniale n° repertorio ..... del... scadenza il .....;
- rimettere in pristino l'area allo scadere della concessione salvo quanto disposto dall'art. 43;
- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti insistenti sull'area in concessione e in particolare effettuare interventi regolari di pulizia accurata nella fascia limitrofa a quella in concessione da evidenziarsi nell'atto concessorio.

## **ART. 37 – RILASCIO DI LICENZA**

Nel caso di domanda di occupazione per un periodo non superiore all'anno il Responsabile dell'Ufficio Demanio rilascia la licenza entro 60 giorni dalla richiesta e dopo dimostrazione del pagamento del canone dovuto, della cauzione di importo pari al canone, delle eventuali spese di registrazione e delle spese di istruttoria.

Le licenze temporanee non comportano diritti acquisiti per gli anni successivi.

La licenza in bollo dovrà indicare:

- a) il cognome, nome, e domicilio del licenziatario;
- b) il luogo, la estensione ed i confini dell'area concessa;
- c) l'uso per il quale l'area è stata concessa;
- d) il genere, la forma, le dimensioni e la struttura delle opere autorizzate;
- e) la durata della licenza e le condizioni speciali alla cui osservanza esse sono subordinate;
- f) l'ammontare del canone;
- g) eventuale pianta della località e i disegni delle opere autorizzate;
- h) le condizioni generali alle quali viene sottoposta la licenza.

## **ART. 38 – SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELLE LICENZE E REVOCA DELLE CONCESSIONI.**

Per ragioni di interesse o di ordine pubblico, il Responsabile dell'Ufficio Demanio può in qualunque momento sospendere la licenza o revocarla ed ordinare quindi lo sgombero dell'area, facendolo eseguire d'ufficio a carico del licenziatario in caso di suo rifiuto, previa diffida notificata per mezzo del messo comunale o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il titolare non ha diritto a compenso o indennità di sorta, ma solamente ha diritto alla restituzione della quota del canone corrispondente al tempo per il quale non può più fruire della licenza.

La concessione è revocabile in ogni tempo dalla stessa autorità che l'ha accordata, ogni qualvolta ad esclusivo giudizio dell'autorità stessa, ciò sia richiesto da interesse pubblico, ed il concessionario non ha diritto ad indennità o compensi di sorta, salvo la restituzione della cauzione ed il rimborso della parte di canone corrispondente al tempo per il quale non può fruire della concessione.

## **ART. 39 – TUTELA AREE PER BALNEAZIONE E SPIAGGE.**

Al fine di garantire la sicurezza nelle zone di balneazione, gli spazi lacuali eventualmente autorizzati e fatti oggetto di licenze o concessioni, dovranno essere delimitati da idonei sistemi di segnalazione, tali da renderli facilmente visibili. Tali sistemi dovranno essere sempre autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Demaniale e dovranno essere compatibili con l'ambiente.

Le zone destinate a spiagge devono essere gestite nel rispetto dell'area riservata al passaggio di pedoni avente una larghezza minima di almeno 3 metri; il passaggio pedonale dovrà essere libero da ombrelloni o da qualsiasi altra attrezzatura onde garantire il libero accesso e passaggio delle persone.

Lo spazio riservato agli ombrelloni dovrà essere utilizzato con omogeneità soprattutto nella collocazione degli stessi, a distanza regolare.

Tra due aree in concessione deve essere mantenuta un'area che consenta il libero accesso alla battigia

## **ART. 40 – AREE E SPAZI PER ATTIVITA' TURISTICHE E COMMERCIALI**

Le aree oggetto di licenza o concessione richieste per il posizionamento di tavoli, sedie, ombrelloni e sdrai per attività turistiche e/o commerciali soggiacciono, oltre alle norme del presente regolamento, anche alle eventuali disposizioni di cui al regolamento comunale sull'arredo urbano.

## **ART. 41 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE /LICENZA E CONTROVERSIE**

E' prevista La decadenza della concessione/licenza quando, nonostante l'invio di una diffida al titolare, avvenga uno dei seguenti casi:

1. cessione a terzi della concessione;
2. dichiarazioni false atte a certificare il possesso di requisiti al fine di ottenere la concessione;
3. mancato pagamento del canone nel termine stabilito;
4. non osservanza degli specifici obblighi derivanti dal provvedimento di rilascio della concessione/licenza ;
5. ogni altro caso di interesse pubblico previsto dalle leggi vigenti;
6. mancata cura del decoro e della pulizia dell'area demaniale in concessione/licenza;
7. utilizzo della concessione/licenza in modo difforme da quello richiesto e concesso.

Qualsiasi contestazione dovrà essere inoltrata per iscritto all'Ufficio Demanio, per la procedura prevista dall'art. 1 .

## **TITOLO V – NORME GENERALI**

### **ART. 42 - SANZIONI AMMINISTRATIVE – TITOLI II, III e IV**

Le sanzioni amministrative per le violazioni inerenti la materia oggetto del presente regolamento, sono determinate in virtù dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali derivanti dalla costruzione di pontili o manufatti privi o in difformità dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Gestione del Territorio, l'inosservanza delle disposizioni contenute nei titoli II, III e IV comporta le seguenti sanzioni amministrative determinate e differenziate secondo la gravità dell'infrazione commessa e comunque sempre comprese tra il minimo e massimo di cui al soprascritto art. 7-bis :

- 1) **l' occupazione di spazi ed aree demaniali lacuali senza la prevista concessione/licenza o il perdurare dell'occupazione una volta scaduti i termini**, comporta il pagamento del canone base, degli interessi legali e una sanzione pari ad € 500,00 oltre all'obbligo di cessare immediatamente l'occupazione; nel caso non vi provveda spontaneamente il trasgressore provvederà l'Ente con addebito delle relative spese;
- 2) **uso di area demaniale al di fuori dei limiti concessi** sanzione di € 500,00;
- 3) **sversamento rifiuti** sanzione pari a € 150,00;
- 4) **mancata apposizione del cartello** di concessione/licenza demaniale sanzione di € 100,00;
- 5) **cartello di concessione/licenza deteriorato** o illeggibile sanzione di € 50,00;
- 6) **mancanza di targhetta identificativa sui pattini** sanzione di € 150,00;
- 7) **abbandono di pedalò semisommersi o tenuti in modo non decoroso** per più di tre giorni dall'avviso dell'Ufficio Demanio € 250,00;
- 8) **Utilizzo improprio di pontili, mancata tenuta in buono stato** del manufatto € 300,00;
- 9) **coloro che non rispettano gli obblighi riportati nella concessione/licenza** o le disposizioni del presente regolamento incorrono nell'applicazione della sanzione amministrativa di € 500,00.

In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento l'eventuale concessione/licenza è considerata decaduta.

### **ART. 43 – SCADENZA DELLE CONCESSIONI /LICENZE E RIMESSA IN PRISTINO**

Scaduto il termine della concessione/licenza, questa s'intende cessata di pieno diritto, senza che occorra speciale diffida o costituzione in mora, e senza che dal concessionario/licenziatario si possano invocare usi o consuetudini per continuare nel godimento della concessione.

Al termine della concessione o anche prima dello scadere della stessa, nel caso di decadenza o revoca, il concessionario/licenziatario deve rimuovere sempre il manufatto e riconsegnare le aree come in origine fatto salvo il normale deperimento d'uso.

L'amministrazione Comunale può in ogni caso, per pubblico interesse, richiedere al concessionario, con atto scritto di non rimuovere il manufatto. In quest'ultimo caso il titolare non potrà richiedere alcun indennizzo.

In tal caso le opere e gli immobili costruite sull'area demaniale e oggetto della cessione dovranno essere consegnate in perfetta manutenzione e conservazione, in regola con le autorizzazioni di legge in materia ambientale, urbanistica e delle certificazioni richieste per la costruzione e l'adeguamento degli impianti elettrici e quant'altro previsto da leggi e regolamenti.

La cauzione inizialmente versata all'atto del rilascio della concessione sarà restituita solo ad avvenuto accertamento del completo ripristino dell'area o del verificarsi dell'ipotesi di cui al comma precedente.

#### **ART. 44 – LIMITI**

La concessione/licenza si intende assentita nei limiti dei diritti che competono al Pubblico Demanio, mentre il concessionario dovrà risarcire i danni che venissero arrecati alle proprietà sia pubbliche che private per effetto dell'esercizio della stessa; costui dovrà pure rispondere di ogni danno arrecato a persone o cose nei riguardi della stabilità delle opere, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità, azione o molestia anche giudiziale, che potesse essere intentata da terzi in dipendenza della concessione/licenza stessa.

Nel caso di progetti di riordino e funzionalità della fascia demaniale che interessino le aree in concessione, la ditta concessionaria dovrà conformarsi alle previsioni del progetto dell'Ente Locale. In mancanza il concessionario sarà considerato decaduto dalla concessione, con conseguente restituzione del bene demaniale nell'originale stato.

La ditta concessionaria/licenziataria dovrà rispettare ogni possibilità di transito pubblico lungo la zona di concessione/licenza, l'accesso dei pescatori alla battigia e osservare tutte le norme di polizia stradale, circolazione sulle aree e strade pubbliche, tutela ambientale, i regolamenti di edilizia ed igiene e le norme a tutela della piscicoltura e della navigazione interna ottenendo, ove occorra, a sua cura e spese, le relative concessioni e permessi.

#### **ART. 45 – PRECISAZIONI IN MERITO AL CANONE**

Il canone dovuto per la licenza o la concessione dovrà essere pagato anche quando il concessionario non faccia uso in tutto o in parte della licenza o concessione.

Per le rinunce in corso d'anno si farà riferimento all'intera annualità.

Tutte le licenze e le concessioni non potranno essere rilasciate senza il versamento del deposito cauzionale previsto.

#### **ART. 46 – RINVIO**

Per tutto quanto non normato dal presente Regolamento si rinvia alle leggi e circolari disciplinanti la materia e in particolar modo al R.D. 01/12/1895 n. 726 e successive modifiche ed integrazioni.

c.c.

Il presente regolamento sostituisce e/o integra precedenti regolamenti comunali abrogando di conseguenza tutte le eventuali norme di regolamento comunale in contrasto con il presente testo.